



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PIARULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2020

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce a seguito di diverse previsioni normative sia a livello nazionale sia a livello internazionale, nonché da importanti interventi giurisprudenziali. In particolare, si ricorda la sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale, che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Il suddetto articolo stabiliva che « i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali » invece di prevedere che « i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata per contrasto sia con la Carta costituzionale sia con fonti internazionali.

L'articolo 39 della Costituzione sancisce il fondamentale principio di libertà sindacale: l'organizzazione sindacale è libera e non può essere imposto ai sindacati altro obbligo se non la loro registrazione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007 indica inoltre, tra gli obblighi internazionali conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) da parte dell'Italia, quello dell'adeguamento della propria legislazione al Trattato. A questo proposito, l'articolo in oggetto violerebbe gli articoli 11 (libertà di riunione e di associazione) e 14 (divieto di discriminazione) della suddetta Convenzione.

Poiché la libertà sindacale va comunque temperata con la peculiarità del lavoro svolto dal personale delle Forze armate e

delle Forze di polizia ad ordinamento militare, del tutto assimilabile a quello svolto dagli appartenenti alla Polizia di Stato, questo disegno di legge, partendo da quanto previsto dall'articolo 82 della legge n. 121 del 1981 (legge di riforma della Polizia di Stato), nonché dall'articolo 19 della legge n. 395 del 1990 (ordinamento del Corpo della polizia penitenziaria), secondo il quale i sindacati tutelano gli interessi della categoria, « senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi », è volto ad estendere a tutto il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare ai diritti sindacali già riconosciuti alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria.

All'articolo 1 si circoscrive il concetto giuridico alla base del riconoscimento del diritto di associazione sindacale agli appartenenti alle Forze armate e agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare, assimilandolo a quello di altre categorie definite il cui potere è attribuito dalla legge e si devolve al giudice ordinario la risoluzione delle relative controversie. L'articolo 2 disciplina le diverse e specifiche procedure di contrattazione e i limiti dei poteri negoziali attribuiti alle associazioni citate nonché le singole materie oggetto di contrattazione. All'articolo 3 vengono definiti i criteri con i quali si stabiliscono gli ambiti di rappresentatività delle stesse ed i relativi margini dei requisiti necessari al raggiungimento del riconoscimento statale e pubblico. Agli articoli 4 e 5 si disciplinano la delega al Governo ad apportare le opportune e necessarie modifiche alle disposizioni vigenti in materia in conformità con il presente disegno di legge nonché le relative disposizioni di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e le disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, sono attribuiti i poteri negoziali ai fini della contrattazione nazionale di comparto. La medesima

procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza per tutto il personale in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali

sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le materie di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195

Art. 3.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza sindacalizzata complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa deve avere una rappresentatività in misura non inferiore al 4 per cento della forza sindacalizzata, in ragione di ogni singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare rappresentata, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di

rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

b) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le disposizioni della presente legge;

c) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

€ 1,00